

ANASPED
STATUTO FEDERAZIONE NAZIONALE
SPEDIZIONIERI DOGANALI

(modificato ed approvato dall'Assemblea dei soci ANASPED
tenutasi il 30 novembre 2001 in Milano)

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

La Federazione Nazionale spedizionieri doganali, anche indicata con l'acronimo ANASPED, è costituita fra spedizionieri doganali, anche definiti doganalisti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213. Essa ha carattere apolitico e durata illimitata.

La Federazione ha sede in Roma, ma potrà istituire uffici dipendenti anche altrove.

Art. 2

La Federazione ha per scopo l'intervento nelle questioni d'indole generale riguardanti le attività degli spedizionieri doganali connesse al commercio ed al traffico internazionale delle merci ed inoltre si propone di:

- a) rappresentare la categoria in sede nazionale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private; di studiare e risolvere i problemi comunque riguardanti la categoria e di curare l'applicazione delle risoluzioni adottate;
- b) valorizzare le funzioni e l'opera professionale degli spedizionieri doganali promuovendo e coordinando le atti-

vità tendenti a conseguire l'adeguato assetto giuridico della categoria e di realizzare gli istituti per l'ordinamento e la disciplina della professione;

- c) promuovere e mantenere in sede nazionale ed internazionale rapporti ed intese con uffici, enti o associazioni interessanti direttamente o indirettamente la categoria;
- d) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria in tutti gli enti ed organismi a carattere nazionale **ed internazionale** in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- e) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, regolamenti o disposizioni delle autorità competenti.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

Aderiscono alla Federazione – come soci – le associazioni e le organizzazioni di categoria, comunque denominate, fra spedizionieri doganali, il cui statuto non contrasti con le norme e i principi contenuti nello statuto della Federazione.

Le associazioni e le organizzazioni di categoria di cui al precedente comma hanno competenza nel territorio di giurisdizione delle attuali Direzioni regionali dell'Agenzia delle Dogane, nel quale sono insediate.

Possono aderire alle associazioni e organizzazioni di categoria, di cui ai commi precedenti, anche le imprese, compresi i

soggetti aventi personalità giuridica propria, delle quali uno spedizioniere doganale risulti titolare dell'impresa o ne ricopra la carica di amministratore.

Art. 4

La domanda di ammissione va presentata alla Federazione che, a mezzo del consiglio direttivo, ne decide l'accettazione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo (*) ed a maggioranza di voti.

() le parole "a scrutinio segreto" sono soppresse.*

La domanda deve indicare la denominazione e la sede dell'associazione o dell'organizzazione di categoria la data di costituzione, il numero degli iscritti, e la sua durata se a tempo determinato, i nomi delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Alla domanda devono essere allegate copie dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché l'elenco nominativo degli iscritti nonché dei titolari o amministratori delle imprese di cui al terzo comma dell'articolo 3.

Ogni variazione dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione entro il termine previsto al successivo articolo 11.

Il richiedente non ammesso ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto al collegio dei probiviri. Il rigetto deve essere motivato.

Il consiglio direttivo sentito il lodo del collegio dei probiviri riprenderà in esame la domanda ed i motivi del ricorso e delibererà definitivamente in occasione della sua prima riunione.

Art. 5

I soci sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di un contributo sociale annuale moltiplicato per il numero dei rispettivi iscritti.

Esse saranno fissate annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, dal consiglio direttivo.

I soci si intendono impegnati per due anni, e successivamente di anno in anno, finché non abbiano dato le dimissioni per lettera raccomandata entro il 31 luglio.

Art. 6

I soci conservano piena autonomia nell'esplicazione della loro attività, ma la loro azione dovrà uniformarsi alle direttive della Federazione per ciò che riflette gli interessi di ordine generale e non può investire questioni che per la loro natura sono di competenza della Federazione, pur avendo facoltà di proporre qualunque argomento all'esame degli organi federali.

Art. 7

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni le quali però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui all'art. 5.
- b) per espulsione che viene deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per compimento di atti da parte dell'associato che siano in contrasto con gli scopi sociali od abbiano recato nocumento nelle questioni di indole generale per l'intervento nelle quali l'organizzazione si è costituita o per compimento di manifestazioni tali da porre l'associato in condizioni di incompatibilità con la sua appartenenza alla Federazione.

Art. 8

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte della Federazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 9

Sono organi della Federazione:

- l'assemblea;
- il presidente ed i vice presidenti;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.

Art. 10

Tutte le cariche sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti alla categoria rappresentata dalla Federazione.

Art. 11

L'assemblea è costituita da rappresentanti dei soci aderenti alla Federazione.

Ogni socio partecipa all'assemblea con i propri rappresentanti i quali congiuntamente hanno diritto ad un voto per ogni iscritto alla propria organizzazione.

Il numero degli spedizionieri doganali iscritti all'associazione dovrà essere dichiarato e provato agli effetti del presente articolo al momento dell'adesione e successivamente alla fine di ciascun semestre solare di ogni anno.

Non sono ammesse deleghe.

A tutti i soci il mancato versamento del contributo sociale nella misura e modalità deliberate dal consiglio direttivo, a norma dell'art. 5, fa perdere il diritto al voto.

Art. 12

L'assemblea ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissare direttive sull'attività della Federazione;
- b) eleggere il presidente della Federazione, due vice presidenti, i membri del consiglio direttivo ed i componenti dei collegi dei revisori e dei probiviri;
- c) deliberare sui resoconti morali e finanziari del consiglio direttivo e sui bilanci preventivo e consuntivo della Federazione;
- d) deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto o che siano stati posti all'ordine del giorno.

Art. 13

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dal presidente della Federazione ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal consiglio direttivo o dal collegio dei revisori o da un numero di soci che rappresenti almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo di lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo telefax o posta elettronica, purché ne sia verificata la provenienza da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida, qualunque sia l'argomento da trattare:

– in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;

– trascorse due ore dall'ora fissata dall'avviso, la riunione sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti, comprese le deleghe ammesse, per l'assemblea ordinaria;

– per l'assemblea straordinaria, invece, dovrà essere presente, almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è necessario che all'assemblea siano presenti o rappresentati, nei casi ammessi, i tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole della maggioranza.

Le deliberazioni devono constare da verbale.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentanti di cui uno effettivo e l'altro supplente, proposti dalla totalità dei soci, insediati nel territorio compreso nella giurisdizione di ciascuna delle attuali Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane.

Se nel territorio insistono più soci, si provvede alla indicazione dei rappresentanti di comune accordo, e, in difetto, ricorrendo al voto di tutti gli iscritti da esprimersi attraverso un'assemblea comune.

La proposta dei rappresentanti nel consiglio direttivo di cui al precedente comma è fatta con un elenco di tre nominativi da depositare in busta chiusa all'assemblea della Federazione che provvede alla ratifica nell'ordine in cui sono stati espressi.

Il nominativo che risulta al primo posto nell'elenco, fra i nominativi ratificati dall'assemblea, è considerato quale rappresentante effettivo.

Il membro supplente può assistere alla riunione del Consiglio direttivo, coadiuvare il membro effettivo e svolgerne le funzioni in caso di sua assenza.

Il nominativo che risulta al secondo posto nell'elenco, fra i nominativi ratificati dall'assemblea, è considerato quale rappresentante supplente.

Il consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario, un vice segretario, un tesoriere ed eventualmente altre cariche per determinate funzioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo non può durare in carica per più di due trienni consecutivi.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Art. 15

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di:

- a) curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

- b) nominare o designare i rappresentanti della Federazione in tutti gli enti od organismi a carattere nazionale e internazionale in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- c) deliberare sull'assunzione ed il licenziamento del personale della Federazione stabilendone le mansioni ed il compenso;
- d) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio direttivo ha facoltà di chiamare di volta in volta, per lo studio di determinati problemi, uno o più esperti scelti anche fra persone non appartenenti alla categoria con funzioni esclusivamente consultive.

Art. 16

Il consiglio direttivo è convocato, in una con i revisori, dal proprio presidente tutte le volte che lo ritenga necessario od a richiesta di almeno un terzo dei componenti ovvero su richiesta dei revisori oppure dei probiviri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma almeno tre giorni prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

I componenti dimissionari o assenti a più di tre riunioni verranno sostituiti ed il consiglio stesso provvederà in merito, sentito il parere del **socio interessato**.

Il consiglio direttivo può cooptare i rappresentanti dei soci risultati assenti all'assemblea generale, purché in regola con il contributo sociale.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti.

Ogni consigliere effettivo ha diritto ad un voto. In caso di sua assenza il voto spetta al Consigliere supplente.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

È ammessa una sola delega limitatamente ai consiglieri della stessa associazione. (*)

(*) *soppresso*

Art. 17

Il presidente ed i vice presidenti della Federazione sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto e che gli siano delegate dagli organi della Federazione.

Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente più anziano di età.

Art. 18

Il collegio dei revisori è formato da cinque membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e due supplenti.

I revisori sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori effettivi possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

Essi adempiono la loro funzione ispettiva sulla gestione amministrativa della Federazione e ne riferiscono all'assemblea con relazione scritta.

Art. 19

Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e di due supplenti.

Essi sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

È prevista la loro partecipazione al consiglio direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 20

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni comunque vengano in possesso della Federazione, nonché dalle somme accantonate a qualsiasi titolo.

Art. 21

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative sulla cui misura e modalità di versamento delibera anno per anno il consiglio direttivo in base ai criteri di massima stabiliti dall'assemblea; dai proventi di pubblicazione e di eventuali servizi; dalle rendite patrimoniali; da eventuali contributi assegnati in via ordinaria da enti o da privati.

Ogni altra entrata ha carattere straordinario.

La gestione delle entrate ordinarie o straordinarie è affidata al consiglio direttivo.

Art. 22

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo compilerà entro il 30 settembre il bilancio di previsione per l'anno seguente ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

I bilanci vanno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Il Collegio dei revisori esercita ogni tre mesi la funzione ispettiva sulla gestione amministrativa della Federazione in rapporto all'osservanza delle norme del presente statuto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

(e transitorie) ()*

() soppresso*

Art. 23

Le associazioni circoscrizionali di un singolo compartimento fra spedizionieri doganali in atto federate partecipano al consiglio direttivo con delegati designati all'inizio di ogni consiglio direttivo fra i presenti, ai fini del quorum e della votazione, i quali congiuntamente avranno diritto a due rappresentanti secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto. (*)

() soppresso*

La riunione di insediamento del consiglio direttivo è istituzionalmente convocata un'ora dopo la fine dell'assemblea nel corso della quale sono stati ratificati i nominativi dei componenti il consiglio direttivo medesimo ed è presieduta dal consigliere più anziano.

In mancanza delle condizioni previste dal III° comma del precedente art. 16 la convocazione della seduta di insediamento spetta al presidente della Federazione.

Il consiglio direttivo provvederà alla redazione dei principi informativi di uno schema di statuto tipo, che, approvato dall'assemblea generale della Federazione, dovrà essere adottato da tutte le associazioni aderenti.

() soppresso*

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Qualsiasi norma contenuta nel regolamento per l'applicazione dello statuto in contrasto con le presenti disposizioni è abrogata.

Milano, 30 novembre 2001